

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lett. a), del D. Legge 19 maggio 2020, n. 34
e ai sensi dell'art. 8^{quater} dell'art. 22 del D. Legge 17 marzo 2020, n. 18 (così come modificato dalla
Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27)
per la richiesta di proroga del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 4 del mese di giugno dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Brico io S.p.A. con sede legale in Milano (20142), viale Famagosta, n. 75, P.IVA 08589490153,
rappresentata dal Responsabile Risorse Umane Dott. Giorgio Puccetti

e

Filcams CGIL nazionale rappresentata da Joice Moscatello

Fisascat CISL rappresentata da Marco De Murtas

Uiltucs rappresentata da Marco Marroni

Premesso che

- 1) La Società e le OO.SS di cui sopra, in data 6 aprile 2020, dopo aver regolarmente esperito la fase dell'esame congiunto, hanno siglato il verbale di accordo finalizzato alla concessione in favore dei dipendenti di Brico io del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D. Legge n. 18 del 17/3/2020 (convertito in Legge n. 27 del 24/4/2020).
- 2) A seguito di concessione Ministeriale n. 910050293471 del 13/05/2020, la Società ha usufruito del suddetto trattamento di 9 settimane relativamente al periodo dal 23 marzo 2020 al 24 maggio 2020.
- 3) Il D. Legge n. 34 del 19/5/2020, all'articolo 70, comma 1, lett. a), modificando l'art. 22 del D. Legge 18/2020 di cui sopra, ha previsto la possibilità di richiedere la proroga del suddetto trattamento di CIGD per ulteriori 5 settimane, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.
- 4) Brico io è in possesso dei requisiti per la concessione del trattamento CIGD in regime di proroga di cui al punto 1), avendo ottenuto la suddetta autorizzazione, nonché ultimato il primo periodo di concessione (sebbene l'INPS non abbia ancora erogato tutti i trattamenti salariali autorizzati).
- 5) Brico io è altresì in possesso dei requisiti per la concessione del trattamento CIGD di cui all'art. 8^{quater} del D. Legge 18/2020, come definito al punto 3).
- 6) A fronte di ciò, in data 26 maggio 2020, la Società ha comunicato alle predette OO.SS la volontà di presentare domanda di proroga per la concessione del trattamento CIGD, con causale emergenza Covid-19, con decorrenza 25 maggio c.a.
- 7) In seguito a detta comunicazione, le OO.SS di cui sopra hanno richiesto fissarsi un incontro in via telematica per l'avvio della discussione della procedura di consultazione sindacale.
- 8) In occasione degli incontri organizzati in modalità da remoto, Brico io ha illustrato che, successivamente alla pubblicazione del DPCM del 17 maggio 2020, è stata disposta la riapertura di tutti i 79 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, che erano stati temporaneamente chiusi a fronte della situazione emergenziale causata dal virus COVID19.
- 9) A fronte di ciò, Brico io ha illustrato alle OO.SS di ritenere indifferibile sia la proroga della richiesta di riduzione temporanea dell'attività lavorativa di alcuni comparti aziendali, che la sospensione - sempre temporanea - di altri per tutto il personale occupato, pari a 990 lavoratori per un periodo dal 25 maggio 2020 al 28 giugno 2020 nelle unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) usufruendo di un ulteriore periodo di cassa integrazione di 5 settimane per tutte le unità produttive/lavoratori interessati, disposto dall'art. 70 del Decreto "Rilancio" in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ove necessario, anche ai sensi dell'art. 8^{quater} D.L. 18/2020;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di proroga della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 25 maggio

2020;

- d) le Parti convengono che la richiesta di CIGD è formulata in base all'attuale scenario operativo che la società sta affrontando e gestendo in conseguenza della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologia affrontata ed ancora in corso, con la conseguenza che le Parti non possono escludere che laddove riemergesse una nuova ed improrogabile esigenza di tipo sanitario, si possa determinare una ulteriore riduzione dell'attività aziendale. Laddove si verificasse una simile ipotesi, le Parti dichiarano che il presente accordo autorizza l'azienda a richiedere la riduzione fino al 100% della copertura CIGD massima consentita, senza necessità di effettuare un nuovo esame congiunto;
- e) le Parti convengono che, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 70, comma 1, lettera a) del Decreto "Rilancio", il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato di 4 settimane (a far tempo dal 1° settembre 2020), senza necessità di procedere con un nuovo esame congiunto. La Società avrà però cura di comunicare tempestivamente detta proroga alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) le Parti convengono che per i lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione si farà ricorso al criterio della rotazione fra profili professionali fungibili nell'ambito dell'unità produttiva interessata;
- g) laddove qualche dipendente collocato in cassa integrazione fosse richiamato al lavoro per qualsiasi necessità aziendale (anche nella forma di smart-working) l'azienda applicherà il criterio della rotazione fra dipendenti con mansioni fungibili e limitatamente ad ogni singola unità produttiva, nei limiti in cui detta rotazione sarà compatibile con la professionalità specifica delle maestranze richieste, nonché con le esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda e con la finalità di contenimento del rischio di contagio;
- h) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere la proroga del trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- i) limitatamente ai lavoratori sospesi, e per i quali la società riceverà l'autorizzazione al trattamento CIGD ex art. 70, comma 1, D.L. 34/2020, ed a titolo di trattamento di miglior favore, l'azienda effettuerà delle anticipazioni nella misura del 100%;
- j) nei casi in cui per le legge o prassi amministrativa non sia prevista la possibilità di anticipare i trattamenti di integrazione salariale, Brico io dichiara e garantisce che anticiperà la misura dei trattamenti salariali, salvo meccanismo di conguaglio;
- k) da ultimo si concorda che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- l) ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

Milano, li 04.06.2020

Firme

